



COMUNE DI FIUMICINO  
(Provincia di Roma)

*Ufficio Tributi*

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
AI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 781 del 27 ottobre 1998

## Indice

Capo I Accertamento con adesione.....	3
Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione .....	3
Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto .....	3
Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione.....	3
Capo II Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente .....	3
Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.....	3
Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	4
Art. 6 Invito a comparire per definire l'accertamento .....	4
Art. 7 Atto di accertamento con adesione .....	4
Art. 8 Perfezionamento della definizione .....	4
Art. 9 Effetti della definizione .....	5
Capo III Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.....	5
Art. 10 Riduzione delle sanzioni.....	5
Capo IV Disposizioni finali .....	5
Art. 11 Decorrenza e validità .....	5

**CAPO I**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 1**

**Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Fiumicino per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione, e trasparenza e quale strumento di prevenzione e limitazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione dell'istituto**

1. La definizione con il contribuente del tributo dovuto è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi stessi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione del tributo dovuto, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, che comporti il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. E' fatta salva la facoltà dei coobbligati di contestare la definizione dei tributi entro i termini ordinariamente previsti per i ricorsi dalle norme di legge e dallo statuto.
3. In sede di definizione del tributo l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

**Art. 3**

**Attivazione del procedimento per la definizione**

Il procedimento per la definizione può essere attivato a iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o su istanza del contribuente.

**CAPO II**

**PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 4**

**Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. La procedura dell'accertamento con adesione deve essere formalizzata con chiarezza dal Comune, manifestando la volontà dell'ente di ricorrervi e avvisando contestualmente il contribuente delle modalità e delle conseguenze del procedimento che si intende seguire. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione della definizione con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. La comparizione non può essere fissata prima di 15 giorni dalla richiesta.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione

dell'accertamento con adesione, in quanto mancanti delle formalità prescritte per l'accertamento con adesione, disciplinate al comma n.1 del presente articolo.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 5**

##### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia notificato avviso di accertamento, non preceduto all'invito di cui all'art. 4 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

#### **Art. 6**

##### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'avvenuta impossibilità per cause di forza maggiore.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 7**

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito della definizione, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

#### **Art. 8**

##### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente ai tributi riscossi con l'emissione di ruoli, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, con le modalità definite nel regolamento generale delle entrate.

#### **Art. 9**

##### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione, non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data della definizione con adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **CAPO III**

##### **SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE**

#### **Art. 10**

##### **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

#### **CAPO IV**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 11**

##### **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.
2. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.